



CITTÀ DI VITTORIA
DIREZIONE AVVOCATURA

Prot. n. 6406/Avv.

Addì 5/12/2018

COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

**Disciplinare per l'esercizio della Pratica Forense presso
l'Avvocatura Comunale**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 18 ottobre 2018

Articolo 1
Oggetto

Il presente atto disciplina lo svolgimento, presso l'Avvocatura dell'Ente, della pratica forense che i soggetti in possesso di Diploma di Laurea in Giurisprudenza hanno l'obbligo di effettuare per sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Articolo 2
Requisiti e modalità di accesso

1. I praticanti, di età non superiore a 35anni, devono essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza.
2. L'ammissione consegue ad apposita istanza, corredata dalla produzione di una copia di un documento di identità, indirizzata al Dirigente della Direzione Avvocatura, in cui deve essere dichiarato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di accesso sotto elencati e, ove richiesto, allegata copia della relativa documentazione dichiarata.
 - a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
 - b) la data ed il luogo di nascita;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - d) il luogo di residenza;
 - e) il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail;
 - f) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione, se diverso dalla residenza;
 - g) il possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza con l'indicazione della data, dell'Università e del voto conseguito (da produrre a corredo della domanda di partecipazione). Per coloro che hanno conseguito il predetto titolo all'estero si richiede l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento da parte dello Stato Italiano (da produrre a corredo della domanda di partecipazione);
 - h) il certificato storico di Laurea con indicazione della votazione riportata negli esami universitari (da produrre a corredo della domanda di partecipazione).In alternativa, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000 e succ. mm. ed ii.

In tal caso l'aspirante sarà ammesso con riserva alla selezione, con obbligo di produrre, al più tardi per il colloquio, la relativa certificazione rilasciata dall'Università ove ha conseguito la laurea;

i) *curriculum vitae et studiorum* (da produrre a corredo della domanda di partecipazione);

j) di possedere le necessarie competenze per l'utilizzo del p.c, dei programmi di scrittura; degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica, nonché per effettuare, tramite internet, ricerche normative e giurisprudenziali;

k) il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

l) di non avere, ovvero di rinunciare, a ogni pendenza giudiziaria e/o stragiudiziaria in cui la controparte è il Comune di Vittoria;

m) l'insussistenza della cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

3. L'aspirante praticante dovrà prendere visione del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Avvocatura civica e sottoscrivere il Disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale.

Articolo 3

Numero dei praticanti

1. Non possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura civica più di 2 (due) praticanti contemporaneamente.

2. È facoltà dell'Amministrazione, ovvero dell'Avvocatura, ridurre il numero dei praticanti da ammettere in ragione delle esigenze dell'Amministrazione ovvero dell'Avvocatura medesima.

Articolo 4

Diritti e doveri del praticante

1. Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per almeno 35 ore settimanali, compatibili con gli orari e le esigenze dell'Avvocatura - i compiti affidatigli dal legale dell'Ente, con diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato, anche successivamente alla cessazione dello stesso, prestando comunque perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense. Nel caso di eventuali assenze che impediscano l'assolvimento delle 35 ore settimanali, previo accordo con l'Avvocato dell'Ente, il praticante provvederà a recuperarle nel periodo successivo.

2. Nel periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria, compatibilmente con le esigenze dell'Avvocatura e previo accordo con l'Avvocato dell'Ente, si osserverà un orario ridotto.

In ogni caso anche nei periodi di assenza dell'Avvocato dell'Ente i praticanti osserveranno le disposizioni da esso impartite.

3. Il praticante coadiuva l'Avvocato dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico dell'Avvocatura (tra cui anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito e il ritiro degli atti, l'estrazione di copie, la consultazione di archivi, il ritiro di fascicoli, fascicolazione, predisposizione degli atti, etc ...).

4. Il legale dell'Avvocatura dell'Ente può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le autorità giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'Albo in quanto abilitati al patrocinio provvisorio e, limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa, ove richiesto potranno sostituirlo in udienza.

5. La presenza del praticante presso l'Avvocatura dell'Ente, ovvero presso gli Uffici giudiziari per compiti connessi al rapporto di praticantato, deve risultare quotidianamente da firma in calce ad apposito registro tenuto dall' Avvocato dell'Ente.
6. La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non è compatibile con lo svolgimento di altra pratica presso studi legali privati o pubblici. Non è compatibile con rapporti di impiego pubblico e/o privato nel caso di praticanti ammessi al patrocinio, così come hanno affermato le Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenza n. 28170 del 26.11.2008.
7. Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dall'Avvocato dell'Ente nello svolgimento della pratica, in particolare nelle sue attività di studio e ricerca, nonché nella predisposizione di atti e nell'esecuzione di adempimenti presso Uffici.
8. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con la Pubblica Amministrazione, né può costituire presupposto per rivendicazioni economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente.
9. Il praticante ammesso dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio del periodo di pratica, il presente Disciplinare impegnandosi, altresì, a depositare presso la Direzione Avvocatura la documentazione attestante la relativa copertura assicurativa per la responsabilità civile propria e verso terzi. La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, avviata presso l'INAIL, sarà, invece, a cura e a spese del Comune di Vittoria e attivata dalla competente Direzione Risorse Umane.
10. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente il Comune di Vittoria.
11. Il praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie al fine di svolgere al meglio la pratica forense.

Articolo 5

Decorrenza e durata pratica forense

1. Il periodo di praticantato presso l'Avvocatura comunale decorre dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, ovvero dalla data del perfezionamento dell'avvenuto trasferimento.
2. La durata del rapporto è pari al periodo necessario per il rilascio, da parte dell' Avvocato dell'Ente, del certificato di compiuta pratica indispensabile per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
3. In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente, ovvero del venir meno del necessario rapporto di fiducia, il Dirigente Avvocato può interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto al praticante la facoltà di recedere dal suo incarico in qualsiasi momento, previo avviso di sette giorni da comunicare per iscritto all'Avvocato dell'Ente.
4. In caso di accertata attività professionale, contestualmente svolta contro il Comune di Vittoria, l'esercizio della pratica forense sarà interrotta, con relativa ed immediata comunicazione all'interessato ed al Collegio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 6
Rimborso spese

Ai praticanti, sarà corrisposto, a decorrere dal secondo mese di attività, un rimborso spese pari a € 400,00 mensili *omnia* comprensivo, al lordo delle ritenute di legge.

Articolo 7
Oneri assicurativi

1. Gli oneri assicurativi saranno a carico del praticante avvocato, il quale avrà cura di depositare presso la Direzione Avvocatura la documentazione attestante la relativa copertura assicurativa per la Responsabilità civile propria e verso terzi.
2. La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, avviata presso l'INAIL, sarà a cura e a spese del Comune di Vittoria e attivata dalla competente Direzione Risorse Umane.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.



IL DIRIGENTE
Avv. Angela Bruno